

Dignità universale e diritti umani nella «Carta di Nizza»

Andrea Farina*

Universal Dignity and Human Rights in the «Nice Charter»

► SOMMARIO

Il legame tra diritti e dignità umana è, almeno per le società occidentali, un punto fermo fondato sul postulato che tutti gli uomini siano egualmente degni e si debbano reciproco rispetto per la comune umanità. Ciò è sancito in numerosi documenti normativi - in particolare - dal dopoguerra in poi ove l'esigenza di costruire società rinnovate e di evitare il ritorno della guerra hanno rappresentato premesse forti per mettere il concetto di dignità umana al centro. Così è stato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e, negli ultimi tempi, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, detta anche Carta di Nizza, che rappresenta un «pezzo pregiato» dell'attuale assetto istituzionale europeo.

Il carattere indeterminato e polisenso di questi concetti risulta essere, però, un'insidia per la loro stessa promozione e attuazione e tal fine il presente elaborato intende proporre l'analisi della Carta di Nizza la cui genesi e il significato complessivo rappresentano un paradigma anche per quanto riguarda la chiarificazione del rapporto tra la dignità umana, i diritti umani e la religione. In essa vi sono interessanti e diversi significati sul concetto della dignità umana che possono essere sintetizzati come dignità della persona, dignità sociale e dignità dell'individuo.

È possibile constatare, infine, un vivace dialogo rispetto ai diversi significati del concetto della dignità umana anche in sede di concretizzazione per via giurisprudenziale ove il concetto di dignità non trova una soluzione univoca umana ma è utilizzata sia come valore assoluto che come argomento strategico (norma bilanciabile) oppure come la sintesi di argomenti e orientamenti interpretativi eterogenei e occasionali.

► PAROLE CHIAVE

Costituzione; Dignità umana; Diritti Fondamentali; Diritti umani; Europa; Pluralismo; Religione.

* **Andrea Farina** è Docente Invitato per «Legislazione minorile» nella Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma.

Introduzione

Il tema si presenta complesso ed estremamente vasto.¹ Dal dopoguerra in poi i diritti umani rappresentano un tema centrale. E ciò non a caso. Nessun potere politico sarebbe legittimo, e sarebbe legittimato a governare, infatti, nelle attuali società occidentali, se non fosse centrato sul rispetto dei diritti umani.²

Il legame tra diritti e dignità umana è, almeno per le società occidentali, un punto fermo fondato sul postulato che tutti gli uomini siano egualmente degni e si debbano reciproco rispetto per la comune umanità.

Non a caso i più importanti documenti normativi del secondo dopoguerra parlano di «dignità intrinseca»,³ di una «dignità inviolabile»,⁴ di una «pari dignità sociale»,⁵ di un diritto di ogni persona al «riconoscimento della sua dignità».⁶

La stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza), che avremo modo di analizzare meglio più avanti, dedica la prima delle sue sei sezioni alla dignità.

La dignità umana «è diventata ai nostri giorni una formula autenticamente globalizzata di fondazione e di giustificazione della tutela dei diritti fondamentali».⁷

Anche la libertà religiosa costituisce, oggi, un elemento fondamentale della libertà personale riconosciuta e promossa per il rispetto della dignità della persona in diverse Costituzioni europee.

Non va dimenticato, però, che il carattere indeterminato e polisenso di questi concetti risulta essere un'insidia per la loro stessa promozione e attuazione, come avremo modo di constatare.⁸

Se volessimo individuare alcuni momenti chiave, al fine di determinare il processo di diffusione del valore della dignità e più generalmente dei diritti umani (ove è compreso quello della dignità umana e della libertà religiosa), occorre andare agli anni Quaranta del secolo scorso, a due momenti assolutamente decisivi.

¹ Impossibile in tale sede evidenziare la numerosa bibliografia che verte sul tema dei diritti umani. Per una introduzione di carattere generale segnalo U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Laterza, Bari-Roma 2009; V. POSSENTI, *Diritti umani. L'età delle pretese*, Rubettino, Soveria Mannelli 2017; F. VIOLA, *Dignità umana*, in *Enciclopedia filosofica*, Bompiani, Milano 2006, 2863 ss.; M. FLORES, *Storia dei diritti umani*, il Mulino, Bologna, 2008; A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Laterza, Bari-Roma 2005; A. FACCHI, *Breve storia dei diritti umani*, il Mulino Bologna 2007; M. KAUFMAN, *Diritti umani* Guida, Napoli 2009; A. FARINA, *Diritti umani e diritti dei minori* in «Salesianum» 70 (2008) 693-709; J. HERSCH, *I diritti umani da un punto di vista filosofico*, Mondadori, Milano 2008; E. PARIOTTI, *I diritti umani tra giustizia e ordinamenti giuridici*, Utet, Novara 2008; N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1997; F. VIOLA, *Etica e metaetica dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2000; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e diritti umani*, LEV, Città del Vaticano 1999; F. VIOLA, *Antropologia dei diritti dell'uomo*, in «Nuove autonomie» (1995) 2, 230; M. A. GLENDON, *Tradizioni in subbuglio*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, 49.

² Cfr. FACCHI, *Breve storia dei diritti umani*, 30.

³ Cfr. Dichiarazione dei diritti dell'uomo, preambolo, art.1.

⁴ Cfr. Costituzione Tedesca, art.1 Legge Fondamentale.

⁵ Cfr. Costituzione Italiana, art. 3, comma 1.

⁶ Cfr. Convenzione Americana sui diritti umani, art. 11, par. 1.

⁷ G. REPETTO, *La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo* in «Diritto Pubblico» (2016) 1, 247.

⁸ Cfr. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, 4.

Il primo, il *Discorso delle quattro libertà* (1941) di Franklin Delano Roosevelt,⁹ in cui il presidente americano dichiara la fundamentalità e l'irrinunciabilità delle quattro libertà: libertà di parola e di espressione, libertà di culto, libertà dal bisogno, libertà dalla paura. Si tratta – afferma Roosevelt – di un piano per un mondo possibile e raggiungibile nel nostro tempo e dalla nostra generazione. In altri termini, si tratta di un progetto da realizzare, di un progetto che, con tutte le imperfezioni e i limiti delle realizzazioni storiche, è stato al centro degli Stati occidentali – più in generale del mondo occidentale ai diversi livelli (cultura, politica, società) – a partire dal secondo dopoguerra del secolo scorso. L'altro momento, ancora più decisivo di quello appena richiamato, è costituito dalla *Dichiarazione universale dei diritti umani* risalente al 1948, che potremmo definire la Carta fondamentale del mondo occidentale. Almeno del mondo occidentale, si dovrebbe aggiungere.

Naturalmente, i progetti di un mondo nuovo e le Carte dei diritti non si collocano e non trovano la loro giustificazione in un vuoto storico, bensì in uno scenario storico e culturale. Le società della metà degli anni quaranta escono da una guerra mondiale spaventosa, che è seguita a un'altra guerra mondiale. Due guerre, quindi, prive di precedenti nella storia, che hanno devastato l'Europa, e ne hanno forse definitivamente ridimensionato il peso e l'incidenza nello scenario geopolitico. Vi è su questo sfondo l'esigenza di costruire società rinnovate e di evitare il ritorno della guerra, e a quest'esigenza rispondono sia il Discorso delle quattro libertà sia la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ove la dignità universale dell'uomo, appunto, è stata messa al centro.

Il presente elaborato si svolge in tre punti. Con il primo, intendo proporre quello che ritengo un documento centrale del decennio, ovvero la Carta di Nizza. In particolare la genesi e il significato complessivo della Carta rappresentano un paradigma anche per quanto riguarda il rapporto tra la dignità umana, i diritti umani e la religione.¹⁰

Il secondo punto si concentrerà sui diversi significati della dignità umana nella Carta di Nizza. Il terzo, infine, intende evidenziare che anche in sede di concretizzazione per via giurisprudenziale la questione non si semplifica ma il concetto di dignità umana è utilizzata sia come valore assoluto sia come argomento strategico (norma bilanciabile) oppure diventa la sintesi di argomenti e orientamenti interpretativi eterogenei e occasionali.

1. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: genesi e significato

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, detta anche Carta di Nizza, solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000, appunto a Nizza, e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.

⁹ Cfr. F. REGALZI (a cura di), *Franklin Delano Roosevelt: Ripartiamo! Discorsi per uscire dalla crisi*, ADD Editore, Torino 2011.

¹⁰ Il cosiddetto processo «costituente europeo» è stato avviato nel duemila - in concomitanza con il processo di allargamento dell'Unione europea - e ha portato alla firma della Carta Costituzionale Europea a Roma nel 2004; successivamente si è interrotto nel momento in cui i cittadini di Francia e Paesi Bassi hanno espresso il loro voto negativo alla ratifica della Costituzione in due consultazioni referendarie svoltesi il 29 maggio e il primo giugno 2005 ed è stato ripreso con il Trattato di Lisbona (costituito dal «Trattato sull'Unione Europea» e «Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea») nel quale - oltre ad essere confluito gran parte del lavoro sulla Costituzione Europea - la Carta dei diritti fondamentali rappresenta un «pezzo pregiato» dell'assetto istituzionale europeo.

Inoltre con l'entrata in vigore del «Trattato di Lisbona» nel 2009 la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei Trattati, e si pone dunque come pienamente vincolante per le Istituzioni europee e gli Stati membri.

Attraverso la lente della Carta, nelle sue luci e ombre, è possibile scorgere i diversi modi di intendere il diritto costituzionale, il suo ruolo, in altre parole, la *Weltanschauung* costituzionale di ciascun Stato membro.¹¹

Con l'avvio del processo di elaborazione della Carta, l'Unione Europea ha manifestato la consapevolezza che il mercato, le libertà economiche che l'accompagnano, la moneta unica non erano più sufficienti ad attribuire legittimità al processo di integrazione europea, una costruzione che fin dal suo inizio è stata difficile e, come spesso possiamo constatare, sempre a rischio.¹²

1.1. Genesi storico-giuridica

Il Preambolo stesso della Carta indica chiaramente le fonti storiche che hanno ispirato gli estensori del documento:

“La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea e da quella nella Corte europea dei diritti dell'uomo”.

Sono dunque, sei i modelli giuridici a cui storicamente guarda la Carta.¹³

Impossibile in questa sede poter analizzare sinteticamente ogni singola fonte e, pertanto, ci si limita ad evidenziare che le sei fonti delineano un quadro molto ampio, con un patrimonio ricchissimo di materiale da prendere in esame per comprendere e interpretare la Carta stessa. Si tratta di un enorme aggregato di documenti: non solo testi normativi ma anche consuetudini e giurisprudenza.

In sintesi potrebbe dirsi, almeno in teoria, che gli estensori della Carta hanno cercato di tener presente pressoché «tutto» il materiale esistente nel campo dei diritti umani. Posto che si tratta di un campo magmatico in perenne evoluzione, sembra perciò ragionevole interpretare il rinvio fatto nel Preambolo alle fonti ricordate come un richiamo per l'interprete futuro, al diritto internazionale tout court sui diritti umani, per come esso si evolve nel tempo.¹⁴

¹¹ Cfr. G. AZZARITI, *Studi sui diritti in Europa*, Aracne, Roma 2006, 7 ss.

¹² “La tutela dei diritti fondamentali - queste le parole particolarmente impegnative del Consiglio Europeo di Colonia del 1999 - costituisce un principio fondatore dell'Unione Europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità. L'obbligo dell'Unione europea di rispettare i diritti fondamentali è confermato e definito dalla Corte di giustizia europea nella sua giurisprudenza. Allo stato attuale dello sviluppo dell'Unione, è necessario elaborare una Carta di tali diritti al fine di sancire nel modo visibile l'importanza capitale e la portata di cittadini dell'unione”. Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari-Roma 2006, 29.

¹³ Cfr. A. SPADARO, *La «cultura costituzionale» sottesa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche*, in L. D'ANDREA - G. MOSCHELLA - A. RUGGERI - A. SAIITA (a cura di), *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte. Ascendenze culturali e mutue implicazioni*, Giappichelli Torino 2016, 14.

¹⁴ *Ibidem*, 17.

1.2. Inclusione ed esclusione dei diritti protetti

Per evidenti motivi di sintesi non è possibile in questa sede analizzare il Preambolo e i 54 articoli della Carta e mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale, in particolare sulla nuova suddivisione dei diritti rispetto al passato. Non a caso, dunque, alcuni autori¹⁵ evidenziano, anzitutto, che la caratteristica della Carta risieda soprattutto nell'originale classificazione dei diritti in categorie di valore.

Ebbene, tutti i diritti contenuti nella Carta non sono suddivisi secondo la tradizionale distinzione tra diritti civili, politici, sociali ed economici, «nuovi diritti», bensì sono raggruppati intorno a sei categorie di valori fondamentali: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia.¹⁶

È questa una classificazione originale, su cui è necessario riflettere con estrema attenzione al fine di comprendere il senso storico-culturale (*recte*: paradigmatico) della Carta dei diritti nell'ambito del processo costituente europeo per almeno due profili tra loro strettamente collegati: in primo luogo, tale classificazione porta a collocare tutti i diritti fondamentali allo stesso livello, tanto che si è parlato di «indivisibilità» dei diritti, tutti i diritti finalmente posti sullo stesso piano, tutti i diritti finalmente ritenuti «fondamentali»; in secondo luogo, l'originale classificazione dei diritti e la loro conseguente indivisibilità appare rivelatrice di un passaggio storico-culturale di assoluto rilievo ovvero che la Carta sembra registrare la fine di quel progetto moderno che è la promozione sociale dei ceti meno abbienti.¹⁷

La Carta colloca il lavoro come un diritto tra i tanti, da tutelare insieme a quelli dell'impresa, i lavoratori sono equiparati ai datori di lavoro senza alcuna possibilità di statuto privilegiato. Non ci sono più distinzioni tra diritti fondamentali e non.¹⁸

Passando ora all'analisi, sempre per cenni, dei singoli diritti della Carta, altri autori¹⁹ nel contesto di un ragionamento decisamente più articolato, si soffermano sulle inclusioni e sulle esclusioni dei diritti in essa inseriti evidenziando che l'opera di codificazione dei diritti fondamentali sarebbe stata tutt'altro che irrilevante.

Sempre secondo questi autori vi è, anzitutto, il riconoscimento di «nuovi diritti» che non erano mai stati codificati, ma solo occasionalmente anticipati dalle avanguardie delle giurisprudenze costituzionali ed europee.²⁰

Inedito è tutto il titolo I sulla Dignità umana e, in particolare – come vedremo successivamente – l'articolo 3 che si occupa dei diritti dell'individuo nell'ambito della ricerca medica e biologica sulla persona stabilendo il divieto di pratiche eugenetiche, il divieto della clonazione umana, il divieto della compravendita di organi umani.

Gli articoli 24, 25 e 26 sui diritti del bambino, degli anziani e disabili generalmente non hanno corrispondenti nelle Costituzioni nazionali, né avevano avuto occasione di manifestarsi nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

¹⁵ Cfr. AZZARITI, *Studi sui diritti in Europa*, 98.

¹⁶ Cfr. *Ibidem*, 98,

¹⁷ Cfr. *Ibidem*, 99

¹⁸ Cfr. *Ibidem*, 99.

¹⁹ Cfr. M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, il Mulino, Bologna 2007, 33.

²⁰ Cfr. *Ibidem*, 33.

In generale la Carta dei diritti arricchisce il catalogo dei diritti fondamentali riconosciuti e ne amplia il novero facendosi carico di esigenze nuove indotte dall'evoluzione della società, dal progresso sociale e dagli sviluppi scientifici e tecnologici, come si afferma nel preambolo.

Tra le assenze più eclatanti vi è senz'altro quella delle formazioni sociali o dei gruppi intermedi:²¹ famiglia, partiti politici, confessioni religiose, minoranze linguistiche, sindacati, e così via, non sono annoverati tra i soggetti titolari dei diritti riconosciuti dalla Carta, ma tutt'al più sono da essa presi considerazione solo in quanto proiezioni collettive di diritto individuale.

Rispetto a una Costituzione come quella italiana, fortemente improntata al personalismo, in cui la persona è presa in considerazione nelle sue relazioni sociali – come individuo, ma anche come studente, come lavoratore, come coniuge, come credente, e così via – e di conseguenza al pluralismo sociale, spicca la chiave individualistica con cui sono stati firmati molti diritti fondamentali nella Carta europea.

Così ad esempio, i diritti della famiglia sono tradotti in termini di «diritto di sposarsi e di costituire una famiglia» (art.19) e di «diritti del bambino» dove l'accento è sull'individuo, scomparendo ogni forma di tutela della famiglia; analogamente i diritti delle varie associazioni culturali, religiose, sindacali, politiche, ambientaliste, civiche sono marginalizzati in uno scarso articolo 12 che parla di diritto dell'individuo alla libertà di riunirsi e associarsi.

Le Chiese, le Confessioni e le associazioni religiose, così come le organizzazioni non confessionali, sono ignorate dalla Carta, e miglior sorte non è riservata ai sindacati o ai partiti politici.

1.3. Significato complessivo della Carta

Con riferimento al significato complessivo della Carta si possono evidenziare due orientamenti dominanti.

Un *primo orientamento*²² evidenzia che, se si raffrontano i testi delle Costituzioni europee del secondo dopoguerra con il testo della Carta, non si può non percepire un netto mutamento culturale, uno spostamento di accenti dalla persona all'individuo e alla sua libera autodeterminazione, con accenti neoliberali nella tutela dei diritti che finora contraddistinguevano l'esperienza americana e non avevano ancora raggiunto le sponde europee.

Se si esclude la parte che riguarda i diritti sociali, senza esagerare si può affermare che in molte sue formulazioni, e certamente nella sua concezione antropologica, la Carta dei diritti ha avvicinato l'Europa agli Stati Uniti in qualche modo disperdendo una ricchezza e un'originalità del vecchio continente costituita dalla poderosa cultura del personalismo.

Un *altro orientamento*,²³ invece, sostiene che la Carta è il *punto di vista europeo* sui diritti fondamentali universali. Rappresenta, in altri termini, la *chiave di lettura europea* degli stessi, quale tentativo di mediazione culturale tra le principali antropologie che storicamente hanno fatto e fanno – come dice il Preambolo – il «patrimonio spirituale e morale» dell'Europa, i suoi «valori comuni».

²¹ Cfr. *Ibidem*, 34.

²² Cfr. E. ROSSI, *Tutela individuale e tutela collettiva dei diritti fondamentali europei*, in P. COSTANZO (a cura di), *La Carta europea dei diritti*, Annali della Facoltà di giurisprudenza di Genova 2002, 167 ss.; cfr. anche CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione*, 34.

²³ Cfr. SPADARO, *La "cultura costituzionale" sottesa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche*, 21.

Si tratta, quindi, non di un altro «catalogo di diritti specialistici» da aggiungere ai tanti già esistenti ma di un documento solenne che ambisce a costituire, di fatto, l'inizio di un mito di fondazione squisitamente costituzionale, di tipo federale, dei popoli europei.

L'Europa dunque ha un'anima, un'identità che la caratterizza e la distingue rispetto ad altri macrocosmi culturali (per esempio islamico, confuciano, buddista, indu, ecc.) e rispetto ad altre forme di tutela dei diritti (si pensi al diritto internazionale regionale africano o interamericano).²⁴

La Carta europea rappresenta lo sforzo di condensare armonicamente tutta la variegata ricchezza culturale del vecchio continente. Questa piena accettazione delle diversità non si traduce – sul piano culturale – nel relativismo o politeismo dei valori e – sul piano giuridico – nell'anarchismo. Al contrario, la Carta non rinuncia a immaginare e configurare attraverso un catalogo giuridico pratico – oggi recepito in una fonte giuridica internazionale (i Trattati) e azionabile di fronte ad una Corte – dove troviamo i tratti essenziali di un'identità europea fondata sui cosiddetti *valori comuni universali*.

L'antropologia *personalista* non è venuta meno ma costituisce la condizione stessa di pensabilità dei diritti umani nel vecchio continente. Essa mette in evidenza la natura peculiare del pluralismo che si sviluppa in Occidente e segnatamente in Europa. Com'è noto, le antropologie europee nella loro diversità concepiscono una stessa idea di diritto in senso soggettivo.

Ad ogni modo una Carta europea dei diritti non poteva non essere che un compromesso, un compromesso alto e postmoderno, fra tradizione (cristiana) e secolarizzazione (laica) e, sempre più, tra integrazione intra-culturale (popoli europei) e interculturale (fra europei ed extra-europei).²⁵

Non si tratta di un discorso teorico-astratto, ma al contrario terribilmente pratico-concreto e squisitamente giuridico-costituzionale. La Carta e la connessa giurisprudenza multilivello serve a mettere dei paletti ad intra (intra-culturali) e ad extra (inter-culturali), per quanto sia incerto l'equilibrio che ne discende.

Per fare alcuni esempi da un punto di vista intra-culturale, l'Europa combatterà l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma in alcuni Stati sarà consentito liberalizzare alcune droghe c.d. leggere; non potrà istituzionalizzare il matrimonio fra coppie dello stesso sesso ma potrà, come ha fatto, richiedere che almeno si adottino normative (unioni civili) che evitino ogni forma di discriminazione.²⁶ Da un punto di vista inter-culturale, invece, si tratta di rispettare il *Wesensgehalt* politico-giuridico dell'Unione, connesso ai presupposti antropologici ricordati.

Ne consegue che nessun padre potrà mai richiedere a istituzioni europee l'assistenza sanitaria per praticare l'infibulazione alla figlia minorenni oppure l'Unione non ammetterà l'esistenza di più diritti di famiglia, dovendosi escludere, accanto al principio monogamico, l'introduzione di quello poligamico.²⁷

Se l'Europa non vuole cedere al rischio reale del declino e alla tentazione di essere luogo di un asettico multiculturalismo come mera coesistenza, dovrà far prevalere un modello di convivenza intra-culturale, con integrazione inter-culturale. Si tratta di un procedimento lungo e difficile, ma non impossibile. Pur con tutte le sue imperfezioni, la Carta di Nizza rappresenta un buon

²⁴ Cfr. *Ibidem*, 22.

²⁵ Cfr. *Ibidem*, 25.

²⁶ Cfr. *Ibidem*, 27.

²⁷ Cfr. *Ibidem*, 28.

compromesso, in ogni caso l'unico possibile, *rebus sic stantibus*, per costruire una società europea consapevole dei suoi valori, ma anche seriamente tollerante e veramente aperta.²⁸

2. La dignità umana nella Carta di Nizza²⁹

Il testo della Carta di Nizza cita la parola «dignità» e aggettivi qualificativi derivanti – «dignitosa», «dignitose» – per sei volte. Tali termini compaiono sia nel Preambolo sia negli articoli della Carta di Nizza.

La prima occorrenza della parola «dignità» si trova nel Preambolo. Essa è accompagnata all'aggettivo qualificativo *umana* ed è associata ad un valore: «Consapevole del suo patrimonio spirituale e culturale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di *dignità umana*, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà».³⁰

La seconda occorrenza della parola «dignità» è rinvenibile nel titolo del Capo I della Carta, dedicato alla dignità. I sette Capi della Carta – come detto in precedenza – portano, come titolo, in ordine, «Dignità», «Libertà», «Uguaglianza», «Solidarietà», «Cittadinanza», «Giustizia», «Disposizioni generali».

La terza occorrenza della parola «dignità» è contenuta nell'art. 1 della Carta di Nizza, sotto il Capo dedicato alla dignità, ed è associata all'aggettivo qualificativo «umana». L'articolo enuncia una norma, che sancisce l'inviolabilità della dignità umana: «La *dignità umana* è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».³¹ Nel Capo I della Carta la dignità si specifica in due *diritti*³² e due *divieti*.³³ Essi si specificano, a loro volta, in ulteriori diritti e divieti.³⁴

La quarta occorrenza della parola «dignità» si trova nell'art. 25 della Carta di Nizza, sotto il Capo III, intitolato «Uguaglianza». Qui la parola *dignità* è utilizzata come aggettivo qualificativo: il concetto di dignità non è esso stesso qualificato o specificato, come nell'espressione «dignità umana», ma svolge la funzione di qualificazione. In particolare, nell'art. 25 della Carta, il termine compare nell'espressione «vita dignitosa», in relazione agli anziani. Esso specifica l'oggetto di un

²⁸ Cfr. *Ibidem*, 29.

²⁹ Sul tema della dignità nella Carta di Nizza si veda l'interessante studio di B. MALVESTITI, *La dignità umana dopo la Carta di Nizza. Un'analisi concettuale*, Ethica, Napoli-Salerno 2015.

³⁰ Cfr. Carta di Nizza, Preambolo.

³¹ Carta di Nizza, art. 1.

³² Carta di Nizza, artt. 2, 3.

³³ Carta di Nizza, artt. 4, 5.

³⁴ Si riportando per comodità i diritti ed i divieti sanciti nella Carta di Nizza sotto il Capo I: art. 2: *Diritto alla vita* 1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. art. 3: *Diritto all'integrità della persona*. 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il *diritto al consenso libero e informato* della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il *divieto delle pratiche eugenetiche*, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il *divieto di fare del corpo umano* e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il *divieto di clonazione riproduttiva* degli esseri umani. art. 4: *Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*. – Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. art. 5: *Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*. 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani.

diritto sociale: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una *vita dignitosa* e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale”.³⁵

La *quinta* occorrenza del termine «dignità» compare nell’art. 31, comma 1, della Carta di Nizza, sotto il Capo IV, intitolato «Solidarietà». Anche qui la parola *dignità* è utilizzata come aggettivo qualificativo: essa compare nell’espressione «condizioni di lavoro [...] dignitose», in relazione ai lavoratori, e specifica, anche qui, l’oggetto di un diritto sociale: “Ogni lavoratore ha diritto a *condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose*”.³⁶

La *sesta* occorrenza del termine «dignità» compare nell’art. 34, comma 3, della Carta di Nizza, sotto il Capo IV, intitolato «Solidarietà». Anche qui la parola *dignità* è utilizzata come aggettivo qualificativo: essa compare nell’espressione «esistenza dignitosa», in relazione a coloro che non dispongono di risorse sufficienti, e, anche qui, specifica l’oggetto di un diritto sociale: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’*esistenza dignitosa* a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti [...]”.³⁷

Gli articoli di cui sopra evidenziano la duplice natura della dignità umana che può essere considerata come il fondamento dei diritti, un principio, un valore o un diritto stesso. Ciò significa che il rinvio degli ordinamenti alla dignità umana comporta dei problemi: relativi al fondamento, all’indeterminatezza o alla qualificazione della dignità umana alla luce della quale è possibile leggere anche gli altri.³⁸

Non è possibile in tale sede analizzare nello specifico i suddetti problemi ma occorre evidenziare che nella Carta di Nizza si possono individuare tre concetti della dignità umana e in particolare dignità umana come dignità della persona, come dignità sociale o come dignità dell’individuo. Essi corrispondono a tre aspetti dell’essere umano, messi in luce da Bobbio.³⁹

3. La dignità umana nella giurisprudenza

Considerati i diversi significati attribuiti al concetto di dignità umana nei documenti normativi di cui sopra occorre evidenziare che anche in sede di concretizzazione per via giurisprudenziale la questione non si semplifica ma il concetto di dignità umana diventa la sintesi di argomenti e orientamenti interpretativi eterogenei e occasionali.⁴⁰

I problemi maggiori si constatano in sede di applicazione giurisprudenziale ove la dignità è utilizzata sia come valore assoluto sia come argomento strategico (norma bilanciabile). In particolare, si evidenzia che l’ambito della tutela della vita e dell’integrità fisica è da considerarsi come il primo e basilare campo in cui la dignità deve trovare la protezione del diritto. L’essere umano non è riducibile al dato, seppur di particolare importanza per il bene della nazione, della società, della cultura di appartenenza. Tale caso è emblematicamente rappresentato dalla nota

³⁵ Carta di Nizza, art. 25.

³⁶ Carta di Nizza, art. 31, comma 1.

³⁷ Carta di Nizza, art. 34, comma 3.

³⁸ MALVESTITI, *La dignità umana dopo la Carta di Nizza. Un’analisi concettuale*, 39.

³⁹ N. BOBBIO, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 1948, 146.

⁴⁰ REPETTO, *La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, 248.

sentenza con cui il *Bundesverfassungsgericht* (Corte Costituzionale tedesca) ha dichiarato incostituzionale l'ordine di abbattere un aereo preso in ostaggio da terroristi.⁴¹

Un altro caso è quello del lancio del nano, un caso giurisprudenziale francese celebre che antepone la tutela della dignità alla tutela dell'autonomia.⁴²

Sulla base della dignità umana come tutela dell'intera «persona» sulla parte trovano, poi, giustificazione la tutela della disabilità e, più in generale, la tutela della vulnerabilità, sempre più indagata, negli ultimi anni, nel suo nesso con la dignità umana. Per quanto sia caratterizzato dal dato della sua disabilità e per quanto questo dato possa assorbirlo totalmente, in quanto essere umano il disabile non è riducibile al dato della sua disabilità.

Un altro ambito delicato – in sede decisionale – è quello bioetico, inteso come ambito che ricomprende sia un nucleo di scelte esistenziali intorno all'inizio e alla fine della vita sia questioni relative ai confini della ricerca scientifica.

Il ricorso all'argomento dignitario in materia bioetica costituisce uno dei punti più complessi perché è indubbiamente il settore dove si fa più forte il tentativo di connotare la dignità secondo un'accezione valoriale ponendo – secondo alcuni autori – «gravi problemi» non solo sotto il profilo della salvaguardia del pluralismo nella configurazione delle scelte di autodeterminazione ma anche perché rischia di attribuire alla dignità umana una funzione assolutizzante in cui l'universalismo morale da essa veicolato sottrae la portata del principio alle interazioni con altri principi e diritti costituzionali.⁴³

Anche in tale ambito troviamo la tesi che la dignità umana costituisca un limite all'autonomia⁴⁴ e abbia, perciò, una preminenza rispetto a quest'ultima trovando riscontro nella Carta di Nizza: nella Carta il Capo dedicato alla libertà è secondo a quello dedicato alla dignità.

Oppure una tutela intesa come libera disposizione della persona da parte di terzi. E il caso delle sperimentazioni scientifiche. Tale limite è sancito nella Carta di Nizza, all'art. 3.2, dal divieto di utilizzo del corpo umano o di sue parti a scopo di lucro (come nella vendita di organi di cadaveri o nell'uso di embrioni umani a fini commerciali), dal divieto di trattamenti eugenetici a scopo selettivo, dal divieto di clonazione umana a scopo riproduttivo.⁴⁵

⁴¹ Con sentenza del 15 febbraio del 2006, il *Bundesverfassungsgericht* ha dichiarato che, ancorché l'atto che conferisce potere alle forze armate di abbattere un aereo preso in ostaggio da terroristi sia volto a proteggere la vita di un maggior numero di persone, tale azione è vietata in virtù del principio di dignità umana, che proibisce di trattare i passeggeri come oggetto [*Objekt*] di un'azione di Stato, volta a garantire la vita di un maggior numero di persone.

⁴² Con sentenza del 27 ottobre 1995, il Consiglio di Stato francese ha proibito la pratica remunerativa del lancio dei nani perché considerata contraria alla dignità umana, per quanto i nani si facciano lanciare di libera volontà.

⁴³ Cfr. REPETTO, *La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, 260.

⁴⁴ M. MAHLMAN, *Human dignity and Autonomy in Modern Constitutional Orders*, in M. ROSENFELD-A. SAJÒ (a cura di), *Oxford Handbook of Comparative Constitutional*, Oxford University Press, Oxford 2012, 370 ss.

⁴⁵ Un'applicazione di tale limite, sul piano giurisprudenziale, trova riscontro, ad esempio, nel divieto di brevettabilità relativa all'utilizzo di embrioni umani per fini industriali, commerciali o di ricerca scientifica sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 18 ottobre 2011 *Se*, nell'uso commerciale, rientri anche l'utilizzo di embrioni umani a fini di ricerca sulle malattie è dubbio. La Corte di Giustizia, nel caso in questione, risponde affermativamente, dichiarando che l'uso di cellule staminali embrionali per la ricerca sulle malattie non può essere brevettato.

Conclusioni

Sulla considerazione di quanto abbiamo affermato si evidenzia che i problemi sono molteplici e di non facile risoluzione. Per quanto la dignità umana va affermata universalmente, è difficile trovare un accordo sul suo autentico significato. Cosa significa dignità umana? Che cosa significa libertà di autodeterminarsi? Fino a che punto si può spingere l'autonomia e fino a che punto può spingersi lo Stato nella difesa della dignità comune?

Il pluralismo morale connaturato alle nostre comunità politiche rischia così di rappresentare un formidabile elemento di destabilizzazione una volta che venga a interagire con il carattere *indeterminati* diritti umani.⁴⁶ Così quei valori che rappresentano il collante delle società liberal-democratiche risultano gravemente indeboliti dalla fatale concomitanza di due elementi: il loro carattere indeterminato e la molteplicità delle divisioni del mondo che la entrata in crisi dei grandi meccanismi di integrazione sociale (religione, ideologia, politica) ha inevitabilmente amplificato.

Gli stessi diritti umani in alcuni casi non sono uno strumento di giustizia, garanzia del diritto e moderazione della violenza, ma divengono una *risorsa* per chi aspira all'influenza politica al potere, proprio perché essi garantiscono a chiunque articoli la retorica dei diritti umani, la legittimità delle proprie lotte e un'aura di rispettabilità che nessun'altra retorica è in grado di offrire.⁴⁷

Occorre anche dire che l'esigenza inderogabile del rispetto della dignità umana non si svela contraddittoria quando essa viene posizionata nei contesti in cui vi è intollerabile violenza dell'uomo sull'uomo.⁴⁸

Alla luce di questo complesso scenario la Carta dei diritti fondamentali riprende e innova la tradizione occidentale in materia di Carte dei diritti. Da una parte, infatti, lascia alle spalle la tradizionale suddivisione in diritti civili, politici, sociali ed economici, «nuovi diritti», proponendo una suddivisione nuova in sei categorie di valori fondamentali: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia.

Dall'altra, attraverso la Carta, si afferma la centralità dei diritti come statuto fondativo di un'Europa ancora in parte da costruire, riproponendo un valore di base dell'Occidente moderno: la legittimità del potere si fonda sul rispetto dei diritti nel quale è compreso quello della promozione della libertà religiosa fondata sul rispetto della dignità umana.⁴⁹

Certo, la Carta, ogni Carta presenta delle inevitabili ambivalenze nella sua interpretazione e pur andando oltre il suo tempo, è figlia del suo tempo, della temperie storica e culturale della stagione in cui è stata concepita e realizzata. Non ci sono più, o sono indebolite, non più dominanti, le Carte in alcuni paesi: pensiamo alla Germania, pensiamo all'Italia, particolarmente attente ai diritti sociali ma anche all'idea che la dignità umana abbia una preminenza rispetto all'autonomia. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che, pur rimanendo fondamentali le Carte, il rispetto e la tutela dei diritti umani e della dignità dell'uomo cammina sulle gambe degli uomini. Cosa sarebbe stato del diritto al lavoro, proclamato dalla nostra Costituzione, se non ci fossero

⁴⁶ Cfr. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, 10.

⁴⁷ Cfr. N. PERUGINI – N. GORDON, *Il diritto umano di dominare*, Nottetempo, Milano 2016, 45.

⁴⁸ Cfr. REPETTO, *La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, 271.

⁴⁹ Cfr. SPADARO, *La "cultura costituzionale" sottesa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche*, 22.

stati culture, partiti e sindacati, a lungo nel dopoguerra, a impegnarsi in questa direzione? Sarebbe rimasto probabilmente lettera morta. Non bastano, dunque, le Carte dei diritti per il rispetto e la tutela dei diritti. Occorrono culture e soggetti individuali e collettivi - partiti, sindacati, associazioni – che muovano in questa direzione. Senza un tale impegno, pur rimanendo essenziali almeno come affermazioni di principio, sono destinate a rimanere inattuate, in parte o in tutto. In tale direzione, il rispetto e la tutela dei diritti umani è un impegno di tutti noi. Oltre a domandarci, quindi, che cosa affermano le Carte dei diritti, dovremmo anche chiederci cosa facciamo noi affinché i diritti umani vengano rispettati nello scenario della storia.

farina@unisal.it ■